Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 aprile 1981** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1980

1981

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dei lavori pubblici

Ministero delle finanze

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ministero della sanità

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 114 DEL 27 APRILE 1981:

LEGGE 23 aprile 1981, n. **155.**

Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1980, n. **1121.**

Dichiarazione di pubblica utilità per le opere da realizzarsi da parte dell'Esercito nella zona del V comando militare territoriale della regione militare nord-est.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni legislative da applicarsi alle espropriazioni per opere militari e più in generale alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato, contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, impregiudicata restando l'osservanza delle disposizioni legislative che avessero a sopravvenire per la disciplina delle espropriazioni predette;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 27 settembre 1970;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le costruzioni di fortificazioni, fabbricati, strade militari e di qualsiasi altra opera di interesse militare, nonchè la sistemazione dei servizi dell'Esercito nella zona del V comando militare territorale della regione militare nord-est.

Detta sistemazione rientra nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

La durata di efficacia del presente decreto è di anni dieci a decorrere dal 16 luglio 1981 ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le espropriazioni di cui sopra dovranno avere inizio e compimento entro il termine di validità del presente decreto.

I lavori saranno iniziati entro un termine non superiore ai tre anni dalla instaurazione della procedura espropriativa ovvero, qualora intervenga, dalla data di occupazione d'urgenza dei terreni interessati dai lavori stessi effettuata ai sensi dell'art. 76 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni e saranno ultimati entro il termine stabilito per le espropriazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1980

PERTINI

LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1981
Registro n. 11 *Difesa, foglio n.* 185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1980, n. **1122.**

Dichiarazione di pubblica utilità per le opere da realizzarsi da parte dell'Esercito nella zona del VII comando militare territoriale della regione militare tosco-emiliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni legislative da applicarsi alle espropriazioni per opere militari e più in generale alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato, contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, impregiudicata restando l'osservanza delle disposizioni legislative che avessero a sopravvenire per la disciplina delle espropriazioni predette;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 918 del 27 settembre 1970;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le costruzioni di fortificazioni, fabbricati, strade militari e di qualsiasi altra opera di interesse militare, nonchè la sistemazione dei servizi dell'Esercito nella zona del VII comando militare territoriale della regione militare tosco-emiliana.

Detta sistemazione rientra nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

La durata di efficacia del presente decreto è di anni dieci a decorrere dal 16 luglio 1981 ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le espropriazioni di cui sopra dovranno avere inizio e compimento entro il termine di validità del presente decreto.

I lavori saranno iniziati entro un termine non superiore ai tre anni dalla instaurazione della procedura espropriativa ovvero, qualora intervenga, dalla data di occupazione d'urgenza dei terreni interessati dai lavori stessi effettuata ai sensi dell'art. 76 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni e saranno ultimati entro il termine stabilito per le espropriazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1980

PERTINI

LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1981
Registro n. 11 *Difesa, foglio n.* 186

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1980, n. **1123.**

Dichiarazione di pubblica utilità per le opere da realizzarsi da parte dell'Esercito nella zona del I comando militare territoriale della regione militare nord-ovest.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni legislative da applicarsi alle espropriazioni per opere militari e più in generale alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato, contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, impregiudicata restando l'osservanza delle disposizioni legislative che avessero a sopravvenire per la disciplina delle espropriazioni predette;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 27 settembre 1970;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le costruzioni di fortificazioni, fabbricati, strade militari e di qualsiasi altra opera di interesse militare, nonchè la sistemazione dei servizi dell'Esercito nella zona del I comando militare territoriale della regione militare nord-ovest.

Detta sistemazione rientra nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

La durata di efficacia del presente decreto è di anni dieci a decorrere dal 16 luglio 1981 ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le espropriazioni di cui sopra dovranno avere inizio e compimento entro il termine di validità del presente decreto.

I lavori saranno iniziati entro un termine non superiore ai tre anni dalla instaurazione della procedura espropriativa ovvero, qualora intervenga, dalla data di occupazione d'urgenza dei terreni interessati dai lavori stessi effettuata ai sensi dell'art. 76 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni e saranno ultimati entro il termine stabilito per le espropriazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1980

PERTINI

LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1981
Registro n. 11 *Difesa, foglio n.* 184

LEGGE 23 aprile 1981, n. **153.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *nel primo comma, le parole*: « 30 aprile 1981 » *sono sostituite dalle seguenti*: « 31 maggio 1981 ».

All'articolo 2, *nel secondo comma, dopo le parole*: « mezzi ordinari di bilancio », *sono aggiunte le seguenti*: « comprese le maggiori entrate di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 e ».

Dopo l'articolo 2 *è aggiunto il seguente*:

« Art. 2-*bis*. — Al quarto comma dell'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo modificato dallo articolo 10 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è aggiunto il seguente periodo: "I soggetti contemplati dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono tenuti esclusivamente alla denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni" ».

All'articolo 3:

nel primo comma del nuovo testo dell'articolo 16 *della legge* 10 *maggio* 1976, *n.* 319, *sono aggiunte, in fine, le parole*: « I relativi proventi sono ripartiti fra gli enti gestori dei rispettivi servizi »;

nell'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 17 *della legge* 10 *maggio* 1976, *n.* 319, *le parole*: « il servizio di cui all'articolo 16, primo comma, sia gestito da ente diverso » *sono sostituite dalle seguenti*: « i servizi di cui all'articolo 16, primo comma, siano gestiti da enti diversi »;

nell'articolo 17-bis *della legge* 10 *maggio* 1976, *n.* 319, *è aggiunto, in fine, il seguente comma*:

« Qualora i servizi di fognatura e di depurazione siano gestiti da enti diversi, il canone o diritto è applicato e riscosso dall'ente che gestisce il servizio di fognatura, il quale provvede ad attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all'ente che gestisce quest'ultimo servizio ».

All'articolo 5, *nel sesto comma, le parole*: « Nei confronti dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni disastrati per effetto del sisma del novembre 1980, individuati con l'elenco di cui all'allegato *A* del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, nonché nei confronti dei soggetti che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede, alla stessa data, nei comuni gravemente o particolarmente danneggiati per effetto del sisma medesimo, individuati nell'elenco di cui all'allegato *B* del detto

decreto-legge n. 19 del 1981, » *sono sostituite dalle seguenti*: « Nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del novembre 1980 ed individuati a norma delle disposizioni vigenti ».

All'articolo 6, *nel quarto comma, le parole*: « entro il 31 marzo 1981 » *sono sostituite dalle seguenti*: « con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1981, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ».

All'articolo 7, *il terzo ed il quarto comma sono sostituiti dai seguenti*:

« L'addizionale, da applicarsi sui consumi verificatisi a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo alla data di istituzione, è liquidata con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica ed è versata direttamente ai comuni.

Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le deliberazioni adottate e comunicate entro il 31 gennaio 1981 ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901, hanno effetto sui consumi verificatisi dal 1° gennaio 1981 ».

L'articolo 9 *è sostituito dal seguente*:

« Per il triennio 1981-83 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui relativi ad investimenti degli enti locali per un importo di lire 12.000 miliardi in aggiunta ai 1.000 miliardi destinati ai comuni ed alle province colpiti dalla calamità naturale del novembre 1980, ai sensi dell'articolo 15-*ter* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, in ragione di 4.000 miliardi annui, oltre agli interventi già previsti dalle vigenti disposizioni e a quelli destinati all'edilizia penitenziaria e giudiziaria. Qualora la Cassa depositi e prestiti non sia in grado di effettuare i finanziamenti, si provvede con apporti da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro da determinarsi con la legge di bilancio.

La Cassa depositi e prestiti assicura in ciascun esercizio un volume di affidamenti di massima tale da consentire le concessioni di cui al precedente comma, dando nei successivi esercizi e nell'ambito della metà dei fondi disponibili, priorità ai mutui occorrenti per il completamento delle opere programmate su base pluriennale, la cui esecuzione abbia avuto inizio nell'anno di competenza.

Per il 1981, l'importo di 4.000 miliardi è così suddiviso:

a) il 20 per cento, di cui la metà riservata al Mezzogiorno, è destinato ai comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti, la cui spesa corrente *pro capite* desunta dal bilancio di previsione 1979 è inferiore al 120 per cento della media nazionale, per i comuni del Mezzogiorno, e, per gli altri comuni, al 90 per cento della media stessa, calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 25. I finanziamenti devono essere prioritariamente destinati alle categorie di opere di urbanizzazione primaria previste dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni. L'onere di ammortamento è assunto a carico dello Stato. Tale quota è ripartita tra i comuni, proporzionalmente alla popolazione residente al 31 dicembre 1979, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;

b) il CIPE, entro il 15 marzo 1981, ripartisce la residua quota dell'80 per cento per metà tra i territori del Mezzogiorno, individuati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per metà tra gli altri territori. Trascorso tale termine, ove la deliberazione non sia stata adottata, la ripartizione è effettuata dal Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

La suddivisione e la ripartizione dei fondi effettuate per il 1981 in base al precedente comma restano valide anche per l'anno 1982. Ai fini di cui alla lettera *a*) del medesimo comma restano valide, come riferimento, le medie desunte dal bilancio di previsione 1979.

Nelle regioni in cui siano stati approvati programmi regionali di sviluppo, gli enti locali, nella individuazione delle opere per le quali richiedere il finanziamento alla Cassa depositi e prestiti, devono riferirsi agli indirizzi programmatici contenuti nei programmi stessi, salvo per le opere riguardanti esigenze locali di primaria importanza e che non siano riferibili agli indirizzi del programma regionale. Ai fini di quanto sopra il carattere dell'opera deve essere attestato dal rappresentante legale dell'ente locale.

I comuni destinatari della quota di cui alla lettera *a*) del terzo comma possono utilizzare le somme non impegnate nell'anno anche nei successivi esercizi ».

Dopo l'articolo 9 *è aggiunto il seguente*:

« Art. 9-*bis*. — Il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 67 del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, sono sostituiti dai seguenti:

" Le domande di anticipazione alla Banca d'Italia, contro deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, dovranno essere autorizzate con decreto del Ministro del tesoro, il quale, volta per volta, ne fisserà limiti e condizioni.

Il Ministro del tesoro, su deliberazione del consiglio di amministrazione e sentita la commissione di vigilanza, potrà anche far eseguire anticipazioni dal Tesoro dello Stato o autorizzare la contrazione di prestiti esteri, per far fronte ad eccezionali esigenze della Cassa depositi e prestiti " ».

All'articolo 10, *nel terzo comma, sono soppresse le parole*: « con le medesime modalità e condizioni » *e, dopo le parole*: « 27 marzo 1980 », *sono aggiunte le seguenti*: « con le modalità e condizioni ivi previste ».

L'articolo 11 *è sostituito dal seguente*:

« Per gli esercizi 1981 e 1982 i comuni e le province possono fare ricorso all'assunzione di mutui presso istituti di credito, diversi dalla Cassa depositi e prestiti, esclusivamente alle seguenti condizioni e modalità:

a) per il finanziamento degli aumenti d'asta e delle revisioni dei prezzi di opere finanziate dagli stessi istituti con contratti stipulati alla data del 31 dicembre 1980;

b) per gli investimenti finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti, per i quali la Cassa abbia manifestato la propria indisponibilità alla immediata concessione dei finanziamenti, nonché per gli investimenti diretti alla creazione di zone industriali o artigianali;

c) per il finanziamento degli investimenti che non rientrino nella lettera *b*).

Il maggior onere di ammortamento dei mutui di cui alla lettera *b*), rispetto a quello relativo ai mutui della Cassa depositi e prestiti, nonché l'onere di ammortamento dei mutui di cui alla lettera *c*) devono essere fronteggiati senza che ne consegua aggravio per il bilancio dello Stato e, quindi, per gli enti i quali chiedano il trasferimento a pareggio di cui all'articolo 24, mediante l'espansione di entrate ovvero la riduzione di spese correnti, a partire dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui stessi.

La Cassa depositi e prestiti deve comunicare all'ente locale interessato la propria adesione di massima sulle domande di mutuo entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Qualora la Cassa non abbia risposto positivamente nel termine suddetto, gli enti locali interessati possono ricorrere ad altri istituti di credito, secondo i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti.

Per gli esercizi 1981 e 1982, il ricorso alla assunzione di mutui presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti è ammesso per le province, nel limite annuo del 5 per cento della potenzialità di indebitamento, che rimane fissata al 25 per cento delle entrate degli enti locali relative ai primi tre titoli di bilancio, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, e non si applica il disposto di cui al secondo comma del presente articolo.

Le limitazioni e modalità di cui ai commi precedenti non si applicano ai mutui assunti presso l'Istituto per il credito sportivo, per la realizzazione di impianti di base, nonché ai mutui assunti presso la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro ».

L'articolo 12 *è sostituito dal seguente*:

« L'autorizzazione a rilasciare e ad accettare delegazioni di pagamento sulle entrate di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 1030, alla legge 4 luglio 1967, n. 537, e all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, ed all'articolo 11, quinto comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, è estesa alle aziende consortili e ai consorzi che gestiscono in economia tali servizi e, quanto all'oggetto, alle operazioni di finanziamento degli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica, ivi compresi quelli di incenerimento di rifiuti solidi urbani, di impianti di produzione e distribuzione di vapore acqueo, di acqua calda e di altra fonte termica anche abbinata alla produzione di energia elettrica. Quando i servizi sono gestiti in economia da comuni, province o loro consorzi, il terzo delle entrate delegabili è riferito all'ultimo bilancio consuntivo approvato ».

All'articolo 13, *il sesto comma è sostituito dal seguente*:

« Ove siano accertate maggiori entrate, queste possono essere utilizzate per la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione, per investimenti, o spese *una tantum*, ovvero per ulteriore incremento di spese correnti, ad eccezione delle maggiori entrate accertate per interessi attivi, che devono essere obbligatoriamente destinate ad investimenti ».

All'articolo 14, *il secondo comma è sostituito dal seguente*:

« Per i comuni e le province la cui spesa *pro capite* desunta dal bilancio di previsione 1979 è inferiore al 110 per cento della media nazionale dello stesso anno, calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 25, per i comuni e le province del Mezzogiorno, per i comuni montani o parzialmente montani del centro-nord, con popolazione fino a 3.000 abitanti alla data del 31 dicembre 1979, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, per i comuni, colpiti dal terremoto del 1979, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979, l'incremento non può superare il 18 per cento ».

All'articolo 16, *nel secondo comma, le parole*: « la percentuale d'incremento dei » *sono sostituite dalle seguenti*: « una percentuale d'incremento non inferiore a quella prevista per i ».

All'articolo 17 *sono aggiunti, in fine, i seguenti commi*:

« Le spese per l'acquisto di beni e servizi, e per trasferimenti, per la gestione dei servizi riguardanti il disinquinamento delle acque e la tutela ecologica possono essere previste nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione anche oltre i limiti di cui all'articolo 14. Sui relativi capitoli non possono essere disposti storni di fondi per l'aumento di altri capitoli di spesa.

La quota parte degli stanziamenti, di cui al precedente comma, non impegnata alla fine dell'esercizio viene portata in detrazione dei trasferimenti statali a consuntivo previsti dal presente decreto ».

L'articolo 18 *è sostituito dal seguente*:

« La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto ed i contributi alle aziende e ai consorzi di trasporto comunque costituiti e per servizi di trasporto pubblici gestiti in forme diverse non possono subire incrementi superiori al 12 per cento dell'ammontare previsto per il 1980, quale risulta dai bilanci di previsione e dalle successive variazioni esecutive a norma di legge.

Contestualmente alla delibera del bilancio devono essere deliberati la tariffa minima per percorsi urbani di L. 200 e l'adeguamento dei prezzi degli abbonamenti. I prezzi di questi ultimi, per i percorsi urbani, non devono essere inferiori al prodotto dei giorni di validità per il 100 per cento, l'85 per cento o il 70 per cento del prezzo del biglietto di una corsa semplice, rispettivamente, per gli abbonamenti estesi all'intera rete, a due linee o ad una sola linea, salvo il minor prezzo per abbonamenti aventi validità ridotta a specifiche e limitate fasce orarie di servizio, nonché per abbonamenti per particolari categorie di utenti. Per i percorsi extraurbani i prezzi degli abbona-

menti non devono essere inferiori al prodotto dei giorni di validità per il 50 per cento del prezzo del corrispondente biglietto di una corsa semplice. La nuova disciplina tariffaria deve essere applicata non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di adozione della delibera.

Gli enti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno l'avvenuta applicazione della nuova tariffa e dell'adeguamento degli abbonamenti. In mancanza di tale comunicazione il Ministero dell'interno non eroga la quarta trimestralità di cui all'articolo 23.

Le eventuali maggiori perdite accertate a chiusura dell'esercizio nonostante l'attuato aumento delle tariffe sono finanziate dallo Stato a consuntivo, con le modalità di cui all'articolo 24, entro il limite massimo di un incremento del 16 per cento dell'ammontare iscritto nei bilanci di previsione degli enti locali per l'anno 1980, tenuto conto delle successive variazioni esecutive a norma di legge.

Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alla perdita di gestione prevista per l'anno 1981 è determinato sulla base della perdita presunta dell'esercizio 1980, tenendo conto dei provvedimenti programmati per l'anno 1980 e per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.

A fronte di tale contributo gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo a norma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 ».

All'articolo 19, *il quinto comma è sostituito dal seguente*:

« L'importo del fondo speciale per gli oneri del personale di cui all'articolo 25 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, non può nel suo complesso essere incrementato in misura superiore al 25 per cento. Per i comuni colpiti dal terremoto del 1979, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979, e dal terremoto del novembre 1980, detta percentuale può essere elevata, al massimo, fino al 40 per cento ».

All'articolo 20:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« I comuni e le province con livello di spesa *pro capite* superiore alla media nazionale, determinata ai sensi dell'articolo 25, non possono presentare piani di riorganizzazione che comportino ampliamenti delle piante organiche e modifiche delle medesime da cui conseguano maggiori spese, se non per i casi di dimostrata insufficienza delle piante organiche stesse. La commissione centrale per la finanza locale, nell'esame di propria competenza dei relativi provvedimenti, effettua, ai fini dell'accertamento delle predette condizioni, una valutazione comparativa con i livelli medi rilevati per enti aventi analoghe caratteristiche demografiche, territoriali e di servizi »;

nel secondo comma, dopo le parole: « 40 per cento nell'anno 1983 », *sono aggiunte le seguenti*: « E' consentito derogare da tali limiti esclusivamente per i posti eventualmente previsti nel piano per l'attivazione di nuove opere »;

dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Resta ferma la facoltà di cui al quinto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299 »;

il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« Per i comuni che abbiano ottenuto l'approvazione del piano di riorganizzazione da parte della commissione centrale per la finanza locale entro il 31 dicembre 1980 e che avevano una spesa corrente *pro capite* desunta dal certificato relativo al bilancio di previsione 1979 inferiore a quella determinata ai sensi delle lettere *a*) e *b*) del quarto comma dell'articolo 25, la copertura dei nuovi posti d'organico di cui al secondo comma del presente articolo ed il bando dei relativi concorsi possono avvenire nel limite del 50 per cento nell'anno 1981 e del 50 per cento nell'anno 1982.

Per i comuni colpiti dal terremoto del 1979, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979, e dal terremoto del novembre 1980 e come tali riconosciuti dalle vigenti disposizioni, la copertura dei nuovi posti d'organico di cui al secondo comma del presente articolo può avvenire con la discrezionalità che sarà fissata dagli enti stessi per l'ampliamento della propria dotazione dei servizi ».

All'articolo 21, *i primi tre commi sono soppressi.*

All'articolo 22:

nel primo comma, le parole: « E' fatto divieto alla commissione centrale per la finanza locale di consentire » *sono sostituite dalle seguenti*: « Agli enti locali non è consentita »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Agli enti locali non è altresì consentita la soppressione, con contestuale trasformazione in altri, dei soli posti di nuova istituzione approvati, nel corso del triennio precedente, dalla commissione centrale per la finanza locale o, nell'ambito della propria competenza, dall'organo regionale di controllo, salvo che la modifica non avvenga nell'ambito di qualifiche appartenenti allo stesso livello retributivo ».

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

« Art. 22-*bis*. — I comuni, le province e i loro consorzi, in attesa dell'emanazione del decreto presidenziale previsto all'articolo 29 dell'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, possono provvedere all'inquadramento del proprio personale nei nuovi livelli solo in via transitoria, a decorrere dal 1° febbraio 1981, sulla base delle declaratorie di livello indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, tenuto conto dei livelli di corrispondenza contenuti nell'articolo 2 del suddetto accordo, salvo per le qualifiche individuate, per la collocazione nei livelli V e VII, dall'accordo stesso.

Sulla base delle proposte da formularsi da parte dell'apposita commissione prevista dall'articolo 29 dell'accordo approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, si procede al definitivo inquadramento a regime, nel rispetto delle compatibilità previste, provvedendo:

1) ad adeguare i provvedimenti di inquadramento provvisorio, come sopra adottati, alle declaratorie delle qualifiche funzionali e ai profili professionali individuati per ricondurre, sul piano nazionale, ad unità di ordinamento qualifiche e posizioni di lavoro di pari contenuto professionale;

2) ad operare i relativi conguagli a carico o a favore del personale interessato.

Il termine previsto dall'articolo 29 dell'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, è prorogato al 30 maggio 1981 ».

All'articolo 24:

nel secondo comma, le parole: « 31 marzo 1981 » *sono sostituite dalle seguenti*: « 30 aprile 1981. Con successivo, analogo decreto, da emanarsi entro il 31 maggio 1981, viene approvato un modello per la rilevazione di notizie sul conto consuntivo 1979, in relazione al livello dei servizi, al fine di determinare parametri obiettivi che consentano il superamento graduale del criterio della spesa storica »;

il terzo comma è soppresso;

al quarto comma, le parole: « 30 giugno 1981 » *sono sostituite dalle seguenti*: « 31 luglio 1981 »;

nel quinto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché alla trasmissione del modello di rilevazione dei dati di cui al secondo comma, che deve essere trasmesso al Ministero dell'interno non oltre il 30 settembre ».

All'articolo 25:

nel primo comma, le parole: « 230 miliardi » *sono sostituite dalle seguenti*: « 200 miliardi »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« A valere sul fondo di cui al comma precedente è attribuito, ai comuni la cui spesa corrente media *pro capite* per l'anno 1979 sia inferiore a quella stabilita, su base nazionale e per classi di popolazione, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, un trasferimento pari all'intera differenza o a parte di essa »;

nel quarto comma, alla lettera a), *sono soppresse le parole*: « fatta eccezione degli oneri per interessi passivi, per spese *una tantum*, per perdite e contributi alle aziende di trasporto e per servizi interamente coperti da corrispondenti finanziamenti statali o regionali con vincolo di destinazione » *e la lettera* c) *è sostituita dalla seguente*:

« *c*) per il 1981 il fondo viene ripartito ai comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti, ad iniziare da quelli che si trovano più lontani rispetto alla media determinata ai sensi del presente articolo ».

All'articolo 26, *il secondo comma è sostituito dai seguenti*:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme, a valere sul fondo sanitario nazionale, necessarie ai comuni per il completamento delle opere di edilizia ospedaliera e relative revisioni prezzi ammesse a contributo regionale alla data del 31 dicembre 1980.

Dette somme e relativi interessi sono rimborsati alla Cassa depositi e prestiti dal Ministero del bilancio e della programmazione economica all'atto della ripartizione della quota del fondo sanitario nazionale destinata agli investimenti.

Gli interessi relativi alle rate di ammortamento dei mutui di cui ai commi precedenti non si computano ai fini della determinazione del limite stabilito, per la assunzione dei mutui da parte dei comuni, dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 ».

Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

« Art. 26-*bis*. — La previsione nei bilanci comunali delle spese relative alla gestione dei beni patrimoniali trasferiti ai comuni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e non destinati alle unità sanitarie locali, è disciplinata come segue:

a) gli oneri per i dipendenti trasferiti e non destinati alle unità sanitarie locali e per le prestazioni lavorative normalmente necessarie per la gestione dei beni anzidetti sono iscritti in aggiunta alle spese per il personale comunque considerate nei bilanci comunali;

b) l'ammontare delle spese per i beni e servizi e trasferimenti, secondo quanto previsto nei bilanci degli enti disciolti per il 1980, non può subire incrementi superiori a quelli stabiliti a norma dell'articolo 14;

c) le entrate relative alla gestione di detti beni devono essere iscritte per importi non inferiori alle entrate previste nei bilanci 1980 degli enti disciolti.

Eventuali oneri connessi a passività patrimoniali che i comuni dovessero sostenere sono rimborsati dallo Stato a consuntivo con modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 24, salvo definitiva regolamentazione nei successivi provvedimenti per la finanza locale ».

L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« Per il personale dei comuni, delle comunità montane, delle province, dei loro consorzi ed aziende, nonché delle unità sanitarie locali, ai fini del trattamento di quiescenza delle casse pensioni degli istituti di previdenza, le voci della retribuzione, prevista dagli accordi nazionali o contratti collettivi di lavoro, comprese le voci del trattamento retributivo del personale ospedaliero equiparato a quello medico, sono considerate pensionabili, a termini degli ordinamenti delle casse stesse, negli importi attribuiti dagli enti datori di lavoro con regolare delibera approvata dal competente organo di controllo ».

L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

« Con effetto dal 1° gennaio 1981, il quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, è sostituito dai seguenti:

"Per il periodo di continuazione di iscrizione o reiscrizione che non superi i cinque anni, qualora la parte *a*) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di definitiva cessazione dal servizio risulti superiore a quella riferita alla data della prima cessazione intervenuta nei cinque anni predetti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza si assume quale ultima retribuzione annua contributiva la me-

dia ponderata dell'ultimo quinquennio di servizio, tra le due retribuzioni relative alle cessazioni predette. Tali retribuzioni si considerano percepite, rispettivamente, l'una, per l'intero periodo di continuazione di iscrizione o di reiscrizione, l'altra, per il restante periodo del quinquennio.

Il precedente comma non trova applicazione per il personale riguardato dall'articolo 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nonché nei casi di modifica del rapporto di impiego per legge, di trasferimento del servizio ad altro ente iscrivibile o di passaggio del dipendente ad altro ente, il cui personale è disciplinato dalla stessa normativa giuridica ed economica dell'ente di provenienza".

Il disposto di cui al primo comma si applica, altresì, nei confronti dei dipendenti, collocati a riposo anteriormente alla data del 1° gennaio 1981 con l'applicazione dell'articolo 1, quarto comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965, nel testo vigente anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, che si trovino nelle condizioni previste dal secondo capoverso del precedente comma ovvero che siano passati ad altro ente per concorso, riliquidando, a domanda, da prodursi non oltre il 31 dicembre 1981, il trattamento di quiescenza loro spettante a carico delle casse pensioni degli istituti di previdenza, a decorrere dal 1° gennaio 1982 ».

All'articolo 33 *è aggiunto il seguente comma*:

« Per le aziende di soggiorno, cura e turismo istituite nel biennio 1979-80 si assume, quale base di commisurazione delle somme di cui al precedente comma spettanti per il 1981, un importo pari allo 0,50 per cento dei redditi assoggettati all'ILOR, prodotti nell'ambito della circoscrizione territoriale della azienda ed iscritti nei ruoli emessi nell'anno 1977, maggiorato del 33 per cento ».

Dopo l'articolo 37 *è aggiunto il seguente*:

« Art. 37-*bis*. — Fino all'emanazione della legge di riforma delle camere di commercio, il trattamento economico e giuridico del personale camerale è determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 1979, sulla base di accordi triennali tra la rappresentanza del Governo, dell'Unione italiana delle camere di commercio e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale, in conformità ai princìpi, criteri, livelli e limiti retributivi del personale civile dello Stato, fermo restando lo strumento attuativo di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1968, n. 125 ».

All'articolo 39, *nel primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole*: « , da definire sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI), l'Unione nazionale comuni e comunità enti montani (UNCEM) e la Confederazione italiana servizi pubblici enti locali (CISPEL) ».

All'articolo 42, *nel secondo comma, le parole*: « di cui al decreto » *sono sostituite dalle seguenti*: « di cui all'articolo 1 del decreto ».

L'articolo 44 *è soppresso.*

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901.

Art. 3.

Le aziende degli enti locali, per i quali le vigenti disposizioni prevedono la redazione del bilancio pluriennale, a partire dall'esercizio 1982 sono tenute ad adottare un piano-programma, inteso come lo strumento programmatorio generale che fissa le scelte ed individua gli obiettivi assunti dall'azienda, secondo gli indirizzi determinati dall'ente locale.

Le aziende sono tenute altresì ad adottare il bilancio pluriennale previsionale redatto in termini economici che quantifichi gli investimenti da effettuare sulla base del piano-programma e i relativi riflessi sia sui costi che sui ricavi.

Le aziende devono produrre in allegato al loro bilancio di previsione economica una relazione illustrativa del coordinamento attuato con il bilancio pluriennale degli enti locali di appartenenza.

I documenti di cui ai precedenti commi debbono essere rimessi dalle aziende ai rispettivi enti in tempo utile per la contestuale approvazione con il bilancio dell'ente e comunque entro il 15 ottobre di ogni anno.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e la Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), le disposizioni di cui ai precedenti commi possono essere estese alle aziende non comprese nella previsione di cui al primo comma.

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentite l'ANCI e la CISPEL, si provvede, entro il 31 dicembre 1981, ad emanare il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità per le aziende di servizi dipendenti dagli enti locali, che tenga conto delle peculiarità gestionali delle predette aziende, dello schema tipo del conto consuntivo definito dal Ministro del tesoro ai sensi del quarto comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché delle necessità informative sui flussi di cassa di cui all'articolo 30 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 5.

I comuni e le province possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, ancorché provenienti dall'assunzione di mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore alle somme dovute dallo Stato a ciascun ente ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38.

I comuni e le province non possono stipulare contratti di fornitura con dilazioni di pagamento superiori a novanta giorni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 aprile 1981

PERTINI

FORLANI — ANDREATTA — ROGNONI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 23 aprile 1981, n. 154.

Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

Art. 2.

Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale:

1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri;

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;

7) i dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli;

8) i dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 15, nono comma, numero 2), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed i coordinatori dello stesso per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo ricomprende o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune;

12) i consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altra regione, provincia, comune o circoscrizione.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) non hanno effetto se lo interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7) e 12) del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilità previste nel numero 9) del primo comma non si applicano ai titolari di farmacia che, ai sensi dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, richiedano la sostituzione, per la durata del mandato, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti, nella conduzione professionale ed economica della farmacia.

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8) e 9) del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

Art. 3.

Non può ricoprire la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte della regione, della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della regione, della provincia o del

comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la regione, la provincia o il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di mandamento sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino;

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la regione, la provincia o il comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602;

7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la regione, la provincia, il comune o la circoscrizione;

8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo 2.

L'ipotesi di cui al numero 2) del comma precedente non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

Le ipotesi di cui ai numeri 4) e 7) del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art. 4.

Le cariche di membro di una delle due Camere, di Ministro e Sottosegretario di Stato, di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato del Tribunale supremo delle acque, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della Corte costituzionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale, di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

Le cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale sono altresì incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere regionale di altra regione, di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.

La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

Art. 5.

Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della regione, della provincia, del comune e della circoscrizione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

Art. 6.

La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale.

Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente.

Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 2 della presente legge.

La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Art. 7.

Nessuno può presentarsi come candidato in più di due regioni o in più di due province, o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio regionale, provinciale, comunale o di circoscrizione.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due regioni, in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della regione, della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio. Ai fini della surrogazione, per la elezione dei consigli dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, si applica l'articolo 76 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Art. 8.

I dipendenti delle unità sanitarie locali nonché i professionisti con esse convenzionati non possono ricoprire le seguenti cariche:

1) presidente o componente del comitato di gestione o presidente dell'assemblea generale delle unità sanitarie locali da cui dipendono o con cui sono convenzionati;

2) sindaco od assessore del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende o con cui sono convenzionati, nonché sindaco o assessore di comune con popolazione superiore ai 30 mila abitanti che concorre a costituire l'unità sanitaria locale da cui dipendono o con cui sono convenzionati;

3) presidente o componente della giunta della comunità montana nel caso previsto dall'articolo 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

4) componente del consiglio circoscrizionale nel caso in cui a detto consiglio siano attribuiti i poteri di cui all'articolo 15, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 9.

Le cause di incompatibilità previste dai numeri 2), 3) e 4) dell'articolo 8 della presente legge non hanno effetto se i dipendenti delle unità sanitarie locali, entro dieci giorni dalla data in cui diviene esecutiva la loro nomina, abbiano chiesto di essere collocati in aspettativa. In tal caso l'aspettativa deve essere concessa senza assegni per tutta la durata del mandato, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

Le stesse cause di incompatibilità non hanno effetto per i professionisti di cui all'articolo 8 della presente legge se, entro il termine di cui al comma precedente, cessano dalle funzioni che danno luogo alla incompatibilità.

In questo caso la convenzione rimane sospesa per tutta la durata del mandato elettivo ed il professionista può essere sostituito, per detto periodo, secondo le modalità stabilite per le sostituzioni dagli accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Le cause di incompatibilità di cui all'articolo 8 della presente legge non hanno effetto per i titolari di farmacia che richiedano la sostituzione, per la durata del mandato, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti, nella conduzione professionale ed economica della farmacia.

Art. 10.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

1) gli articoli 10 ed 11 della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali;

2) gli articoli 14, 15, 16, 17, 78 e 80 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

3) l'articolo 3 della legge 10 settembre 1960, n. 962, recante modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122;

4) l'articolo 6 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, recante modificazioni alle norme sul contenzioso amministrativo;

5) la legge 25 febbraio 1971, n. 67, recante nuove norme in materia di eleggibilità a consigliere comunale;

6) la legge 22 maggio 1971, n. 280, di modifica all'articolo 15, numero 9), del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale;

7) l'articolo 7, commi secondo, terzo e quarto della legge 8 aprile 1976, n. 278, recante norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune;

8) gli articoli 4, secondo comma, 5, 6, 7 e 18 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali.

Art. 11.

Il decimo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« Nessuno può accettare le candidature in più di una lista nello stesso comune ».

L'ottavo comma dell'articolo 32 dello stesso decreto è sostituito dal seguente:

« Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso comune ».

Art. 12.

Le norme della presente legge si applicano anche ai giudizi in materia di ineleggibilità ed incompatibilità in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.

Le dimissioni, presentate in occasione delle elezioni amministrative svoltesi l'8 giugno 1980 o in data successiva, dalle cariche contemplate dalla presente legge, al fine di rimuovere cause di ineleggibilità o incompatibilità non più previste, possono essere revocate, ad istanza dell'interessato, entro il termine di sei mesi

dall'entrata in vigore della presente legge. In tal caso, il rapporto di impiego viene ricostituito nello stato in cui si trovava al momento delle dimissioni, con restituzione delle indennità percepite a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nelle ipotesi concernenti le unità sanitarie locali.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 aprile 1981

PERTINI

FORLANI — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 7 marzo 1981.

Riclassificazione sismica, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, dei comuni della regione Molise.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la lege 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1975, recante disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* numero 93 dell'8 aprile 1975;

Visto l'art. 3, comma secondo, della citata legge numero 64/1974 che demanda al Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche, nonché l'attribuzione ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità;

Visto l'art. 81, lettera *B*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi del quale sono riservati allo Stato la formazione e l'aggiornamento dell'elenco delle zone dichiarate sismiche;

Considerato che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con voto n. 702 espresso nell'adunanza del 21 gennaio 1977, al quale si fa integrale riferimento, sulla base delle proposte avanzate dal comitato di studio incaricato dell'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche e delle attribuzioni ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità, ha espresso il parere che fossero da dichiarare sismiche, con grado di sismicità S = 9, le zone comprendenti il territorio di n. 69 comuni della regione Molise;

Considerato che la regione Molise, tempestivamente interessata, con telegramma n. 76/67 in data 21 gennaio 1981 ha comunicato che il consiglio regionale, nella seduta del 20 gennaio 1981, ha espresso parere favorevole alla inclusione nell'elenco delle zone sismiche del territorio dei comuni indicati nel predetto voto n. 702 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate sismiche, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le zone della regione Molise comprendenti i territori dei seguenti comuni:

1) Baranello
2) Bojano
3) Busso
4) Campobasso
5) Campochiaro
6) Campodipietra
7) Cantalupo nel Sannio
8) Carovilli
9) Casalciprano
10) Carpinone
11) Castelpetroso
12) Castelpizzuto
13) Castropignano
14) Cerce Maggiore
15) Cercepiccola
16) Chiauci
17) Civitanova del Sannio
18) Colle d'Anchise
19) Conca Casale
20) Duronia
21) Ferrazzano
22) Filignano
23) Fornelli
24) Frosolone
25) Gildone
26) Guardiaregia
27) Jelsi
28) Longano
29) Macchia d'Isernia
30) Macchiagodena
31) Matrice
32) Mirabello Sannitico
33) Miranda
34) Molise
35) Montaquila
36) Montenero Vallocchiara
37) Monteroduni
38) Oratino
39) Pesche
40) Pescolanciano
41) Pettoranello del Molise
42) Pizzone
43) Pozzilli
44) Riccia
45) Rionero Sannitico
46) Ripamolisano
47) Roccamandolfi
48) Rocchetta a Volturno
49) S. Giuliano del Sannio
50) San Massimo
51) San Polomatese
52) Sant'Agapito
53) Santa Maria del Molise
54) Sant'Elena Sannita
55) Sepino
56) Sessano del Molise
57) Sesto Campano
58) Spinete
59) Torella del Sannio
60) Venafro
61) Vinchiatauro
62) San Giovanni in Galdo
63) Bagnoli del Trigno
64) Pietrabbondante
65) Agnone
66) Capracotta
67) Sant'Angelo del Pesco
68) Pescopennataro
69) Vastogirardi

Art. 2.

Alle zone comprendenti i territori dei comuni indicati nel precedente art. 1 è attribuito il grado di sismicità S = 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1981

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(2415)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 aprile 1981.

Insediamento di alcune commissioni censuarie distrettuali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;

Visto l'art. 27, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le sottoindicate commissioni censuarie distrettuali, regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 15 giugno 1981 e i loro componenti resteranno in carica sei anni:

della provincia di Frosinone: Atina-Cassino-Pontecorvo;

della provincia di Palermo: Palermo;

della provincia di Rieti: Amatrice-Borgorose-Fara in Sabina-Magliano Sabina-Poggio Moiano-Poggio Nativo-Rieti;

della provincia di Torino: Castellamonte-Ivrea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(2408)

DECRETO 10 aprile 1981.

Concessione di dilazione del versamento delle entrate al titolare dell'esattoria delle imposte dirette di Teramo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, numero 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1973, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge n. 46 del 28 febbraio 1980 concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Vista l'istanza prodotta in data 1° aprile 1981 con la quale la sig.ra Possenti Anna Maria titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Teramo chiede la concessione di una dilazione del versamento per l'importo di L. 2.229.028.597, relativo ad un carico di imposte sul reddito delle persone fisiche, locale sui redditi e ritenute alla fonte iscritto nei ruoli speciale e suppletivi, con scadenza alle rate di settembre e novembre 1980, nei confronti della ditta Di Pasquantonio Otello, adducendo particolari difficoltà per la riscossione di detto carico;

Considerato che l'intendenza di finanza di Teramo, confermando le circostanze prospettate dall'esattore, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del predetto carico d'imposte risulta particolarmente difficile;

Considerato che l'importo di tali tributi incide notevolmente sul carico complessivo dei ruoli affidati in riscossione all'esattore, rendendone eccessivamente onerosa l'anticipazione;

Ritenuto pertanto che la fattispecie prospettata rientra nella previsone di cui al secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 46;

Decreta:

Al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Teramo è concessa dilazione, fino alla scadenza della rata di novembre 1981, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.121.298.199 (duemiliardi centoventunomilioniduecentonovantottomilacentonovantanove) corrispondente al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 2.229.028.597 iscritto a ruolo a nome della ditta Di Pasquantonio Otello.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Teramo darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(2416)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 dicembre 1980.

Ricostituzione del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, che istituisce presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, che detta norme di attuazione della legge 10 aprile 1954, n. 125;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1975 concernente la costituzione del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi per il quinquennio 1975-80;

Considerato che è necessario provvedere alla costituzione del citato comitato per il quinquennio 1981-85;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni e dagli enti di cui all'art. 4, secondo comma, della citata legge n. 125;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi di cui all'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, è composto come segue:

De Fabritiis dott. Camillo e Adinolfi dott.ssa Francesca, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

De Giovanni dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vaccaro dott. Amedeo, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Guidotti dott. Paolo, Beltrami Vincenzo e Conti Gianfranco, esperti in materia di produzione, confezione e commercio dei formaggi in rappresentanza delle organizzazioni dei produttori dell'agricoltura;

Sabbatini dott. Renzo, Visani dott. Lino e Bramini dott. Alfio, esperti in materia di produzione, confezione e commercio dei formaggi in rappresentanza delle organizzazioni cooperative di produzione;

Masutti dott. Antonio e Mora on. avv. Giampaolo, esperti in materia di produzione, confezione e commercio dei formaggi in rappresentanza di altre organizzazioni interessate al settore lattiero-caseario.

La durata in carica dei membri del comitato è fissata in cinque anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai componenti il comitato competono i compensi previsti dalla legge 15 novembre 1966, n. 1034 e la relativa spesa graverà sul capitolo 1112 dell'esercizio finanziario 1981.

Il presente decreto sarà registrato dalla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1980

Il Ministro: BARTOLOMEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1981
Registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 39

(2399)

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 12 ottobre 1979.

Ristrutturazione, a decorrere dal 1° gennaio 1978, dei ruoli del personale delle carriere di concetto ed esecutiva del Ministero della sanità, a seguito dell'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di ruoli unici di impiegati ed operai, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto interministeriale 17 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1977, registro n. 5, foglio n. 337, concernente la ristrutturazione dei ruoli organici del Ministero della sanità con effetto dal 21 ottobre 1975, a seguito del trasferimento del personale alla regione Sardegna, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480;

Visto il decreto interministeriale 20 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1978, registro n. 2, foglio n. 377, concernente la ristrutturazione dei ruoli organici del Ministero della sanità con effetto dal 1° novembre 1976, a seguito del trasferimento del personale alla provincia autonoma di Trento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474;

Visto il decreto interministeriale 22 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1979, registro n. 2, foglio n. 171, concernente la ristrutturazione dei ruoli organici del Ministero della sanità con effetto dal 1° marzo 1977, a seguito del trasferimento del personale alla provincia autonoma di Bolzano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474;

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, concernente la istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di ruoli unici di impiegati ed operai;

Visti i fonogrammi n. 300.3/AG.81/2598 del 29 giugno 1978, n. 300.3/AG.81/1576 del 17 luglio 1978 e numero 300.3/AG.81/4742 del 29 novembre 1978, con i quali sono stati comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i posti vacanti alla data del 25 gennaio 1977, come appresso specificato:

ragionieri	n. 12
segretari tecnici	» 11
assistenti sanitarie	» 40
coadiutori	» 8
dattilografi	» 8
meccanografi	» 1
assistenti alla vigilanza	» 1

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre 1978, concernente la determinazione delle dotazioni organiche dei ruoli unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1979, in corso di registrazione alla Corte dei conti, concernente, tra l'altro, il riassorbimento di un posto in soprannumero nella qualifica di coadiutore superiore con decorrenza 1° luglio 1977, ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1979, in corso di registrazione alla Corte dei conti, concernente il riassorbimento del soprannumero nella qualifica di segretario tecnico capo con decorrenza 1° luglio 1977, ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Ritenuto di dover procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche, con conseguente ristrutturazione, dei ruoli del personale delle carriere di concetto ed esecutiva del Ministero della sanità, a seguito dell'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di ruoli unici di impiegati ed operai, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre 1978, così come dalle tabelle allegate al presente decreto;

Decreta:

Le nuove piante organiche del personale della carriera di concetto, ruolo dei ragionieri, ruolo dei segretari tecnici, ruolo delle assistenti sanitarie; della carriera esecutiva, ruolo dei coadiutori, ruolo dei coadiutori dattilografi e ruolo dei coadiutori meccanografi sono stabilite, con effetto 1° gennaio 1978, così come dalle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1979

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1980
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 4

TABELLA *A*

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DI CONCETTO

RAGIONIERI				ASSISTENTI SANITARIE				SEGRETARI TECNICI			
Parametro	Qualifica	Posti in organico	Posti in soprannumero	Parametro	Qualifica	Posti in organico	Posti in soprannumero	Parametro	Qualifica	Posti in organico	Posti in soprannumero
370	Ragioniere capo .	13	1	370	Assistente sanitario capo	9	4	370	Segretario tecnico capo	26	3
297 255	Ragioniere principale	55	8	302 260	Assistente sanitario principale	39	20	302 260	Segretario tecnico principale	114	12
218 178 160	Ragioniere . .	54 (1)		227 188 160	Assistente sanitario	37 (2)		227 188 160	Segretario tecnico	111 (3)	
		122				85				251	

(1) In tale qualifica è portato in diminuzione un posto ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 (periodo 1° marzo 1977-1° gennaio 1978).
(2) In tale qualifica è portato in diminuzione un posto ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 (periodo 1° novembre 1976-1° gennaio 1978).
(3) In tale qualifica sono portati in diminuzione tre posti ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 (periodo 1° novembre 1976 1° gennaio 1978).

TABELLA *B*

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA

COADIUTORI				DATTILOGRAFI			
Parametro	Qualifica	Posti in organico	Posti in soprannumero	Parametro	Qualifica	Posti in organico	Posti in soprannumero
245	Coadiutore superiore	16	6	245	Coadiutore dattilografo superiore	13	2
213 183	Coadiutore principale . . .	69	24	213 183 163 133 120	Coadiutore dattilografo (2) . .	114	
163 133 120	Coadiutore (1) . .	62					
		147				127	

(1) In tale qualifica sono portate in diminuzione sette unità ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 (dal 1° novembre 1976 al 1° gennaio 1978).
(2) In tale qualifica è portata in diminuzione una unità ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 (dal 1° marzo 1977 al 1° gennaio 1978).

TABELLA C

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA

MECCANOGRAFI

Parametro	Qualifica	Posti in organico	Posti in soprannumero
245	Coadiutore meccanografo superiore	1	—
218 188 168 143 128	Coadiutore meccanografo	1	—
		2	

(2381)

DECRETO 16 novembre 1979.

Ristrutturazione, a decorrere dal 1° luglio 1978, dei ruoli del personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Ministero della sanità, ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto interministeriale 17 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1977, registro n. 5, foglio n. 337, concernente la ristrutturazione dei ruoli organici del Ministero della sanità, con effetto dal 21 ottobre 1975, a seguito del trasferimento del personale alla regione Sardegna, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480;

Visto il decreto interministeriale 20 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1978, registro n. 2, foglio n. 377, concernente la ristrutturazione dei ruoli organici del Ministero della sanità, con effetto dal 1° novembre 1976, a seguito del trasferimento del personale alla provincia autonoma di Trento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474;

Visto il decreto interministeriale 22 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1979, registro n. 2, foglio n. 171, concernente la ristrutturazione dei ruoli organici del Ministero della sanità, con effetto dal 1° marzo 1977, a seguito del trasferimento del personale alla provincia autonoma di Bolzano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1979, in corso di registrazione alla Corte dei conti, concernente il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia del personale in servizio presso l'ufficio del medico e del veterinario provinciale di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone, a decorrere dal 1° luglio 1978, ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902;

Visto il decreto interministeriale 12 ottobre 1979, in corso di perfezionamento, concernente la ristrutturazione dei ruoli organici del Ministero della sanità, con effetto dal 1° gennaio 1978, a seguito dell'istituzione dei ruoli unici presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1979, in corso di perfezionamento, concernente, tra l'altro, il riassorbimento di un posto in soprannumero nella qualifica di commesso capo, con decorrenza 1° luglio 1977, ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visti gli articoli 18, 22, 29, 93 e 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni;

Considerato che per effetto del succitato decreto interministeriale 1° marzo 1979, i sottoindicati ruoli organici del personale di questo Ministero devono essere ridotti, singolarmente, nella misura corrispondente ai contingenti del personale trasferito alla regione Friuli-Venezia Giulia, come appresso specificato: ragionieri n. 2; assistenti sanitarie n. 6; segretari tecnici n. 2; coadiutori n. 3; coadiutori dattilografi n. 2; guardie di sanità n. 3; commessi n. 2;

Ritenuto di dover procedere alla riduzione e conseguente ristrutturazione dei ruoli organici del personale della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Ministero della sanità, così come risulta dalle allegate tabelle *A*, *B* e *C*;

Decreta:

Le nuove piante organiche del personale della carriera di concetto, ruolo dei ragionieri, ruolo dei segretari tecnici e ruolo delle assistenti sanitarie; della carriera esecutiva, ruolo dei coadiutori e ruolo dei coadiutori dattilografi; della carriera ausiliaria, ruolo delle guardie di sanità e ruolo dei commessi, sono stabilite, con effetto dal 1° luglio 1978, così come dalle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Il Ministro della funzione pubblica
GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1980
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 235

TABELLA A

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DI CONCETTO

RAGIONIERI

Parametro	Qualifica	Posti in organico	Posti in soprannumero
370	Ragioniere capo	12	1
297 255	Ragioniere principale	54	8
218 178 160	Ragioniere	54	—
		120	9

ASSISTENTI SANITARIE

Parametro	Qualifica	Posti in organico	Posti in soprannumero
370	Assistente sanitario capo	8	4
302 260	Assistente sanitario principale	36	20
227 188 160	Assistente sanitario	34 (1)	—
		78	24

SEGRETARI TECNICI

Parametro	Qualifica	Posti in organico	Posti in soprannumero
370	Segretario tecnico capo	25	3
302 260	Segretario tecnico principale	112	12
227 188 160	Segretario tecnico	111 (2)	—
		248	15

(1) In tale qualifica è stata portata in diminuzione una unità ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, dal 2 gennaio 1978 al 1° luglio 1978.
(2) In tale qualifica è stata portata in diminuzione una unità ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, dal 2 gennaio 1978 al 1° luglio 1978

TABELLA B

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA

COADIUTORI

Parametro	Qualifica	Posti in organico	Posti in soprannumero
245	Coadiutore superiore	15	6
213 183	Coadiutore principale	65	24
163 133 120	Coadiutore	62 (1)	—
		142	30

COADIUTORI DATTILOGRAFI

Parametro	Qualifica	Posti in organico	Posti in soprannumero
245	Coadiutore dattilografo superiore	13	2
213 183 163 133 120	Coadiutore dattilografo	112	—
		125	2

(1) In tale qualifica sono stati portati in diminuzione due unità ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, dal 2 gennaio 1978 al 1° luglio 1978.

TABELLA C

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLE CARRIERE AUSILIARIE

GUARDIE DI SANITÀ

Parametro	Qualifica	Posti in organico
235 188	Capo guardia	148
163 143 133	Guardia (1)	198
		346

PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI

Parametro	Qualifica	Posti in organico	Posti in soprannumero
165 143	Commesso capo	26	2
133 115 100	Commesso (2)	37	—
		63	2

(1) In tale qualifica sono stati portati in diminuzione ventiquattro unità ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, dal 1° novembre 1976 al 1° luglio 1978.
(2) In tale qualifica sono stati portati in diminuzione ventidue unità ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, dal 21 ottobre 1975 al 1° luglio 1978.

(2382)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione (Misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo dell'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 18 febbraio 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 16 aprile 1981, n. 140 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 18 aprile 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti ad integrare, sostituire o confermare i membri delle commissioni regionali per l'impiego della Campania e della Basilicata in modo tale che ciascuna risulti così composta:

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un sottosegretario all'uopo delegato, con funzioni di presidente;

da un membro della giunta regionale designato dal Presidente della giunta stessa con funzioni di vice-presidente;

da due membri designati con voto limitato ad uno dal consiglio regionale della regione interessata;

da sei membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da quattro membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; di questi almeno uno deve essere designato dalle associazioni delle imprese a partecipazione statale ed uno dalle associazioni delle imprese cooperative;

da due membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro non industriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Alle riunioni della commissione partecipa senza diritto di voto il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

Per ogni membro effettivo della commissione regionale per l'impiego viene nominato un membro supplente.

Nelle more delle procedure amministrative di attuazione di quanto previsto nel primo comma, le commissioni regionali continuano ad espletare regolarmente le loro funzioni.

In relazione alla materia trattata e tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, rappresentanti di organizzazioni sindacali anche settoriali, ovvero il sovraintendente regionale scolastico od un suo delegato, ovvero rappresentanti delle università operanti nella regione, designati dai rispettivi rettori.

Per la politica del lavoro in agricoltura le commissioni regionali per l'impiego realizzeranno i necessari coordinamenti con le commissioni regionali per la manodopera agricola di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83.

Le commissioni regionali possono costituire al loro interno sottocommissioni per l'esame di particolari problemi. Di tali sottocommissioni, a seconda della specificità della materia trattata, sono chiamati a far parte, alle stesse condizioni di cui al quinto comma, i rappresentanti di cui al comma medesimo.

Art. 1-*bis*.

Le commissioni regionali di cui all'articolo 1 costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di controllo di tutti gli interventi di politica attiva del lavoro, ivi compresi quelli in agricoltura, nell'ambito delle direttive emanate dal Ministero del lavoro.

I criteri e le procedure di iscrizione dei lavoratori nelle liste per il collocamento ordinario e per la mobilità interaziendale, e di avviamento al lavoro degli stessi, possono essere modificati o sostituiti dalle commissioni regionali per l'impiego, con delibera motivata, al fine di rendere detti criteri e procedure maggiormente rispondenti alle esigenze straordinarie della ricostruzione e dello sviluppo economico delle regioni Campania e Basilicata.

Le delibere di cui al comma precedente sono immediatamente sottoposte all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ed acquistano efficacia il giorno successivo all'approvazione stessa.

Le commissioni, avvalendosi delle segreterie tecniche che assumono la denominazione di agenzie per l'impiego e delle strutture periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

a) *promuovono attività di elaborazione e di studio della struttura del mercato del lavoro e delle dinamiche occupazionali, anche in base all'evoluzione tecnologica e all'organizzazione del lavoro, in collaborazione con le istituzioni universitarie presenti sul territorio e con gli istituti di ricerca, uffici delle regioni, delle camere di commercio, degli enti locali e con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;*

b) *propongono gli interventi atti a stimolare gli incrementi o sostenere i livelli occupazionali anche in ordine all'esecuzione di opere pubbliche o di servizi di pubblica utilità;*

c) *svolgono attività di analisi e di sperimentazione in materia di accertamento dei livelli di professionalità e delle specifiche attitudini professionali dei lavoratori disoccupati;*

d) *assumono ogni opportuna iniziativa per stimolare, attraverso un rapporto di consultazione permanente con le parti sociali e gli enti pubblici, l'attuazione di programmi di intervento finalizzati all'occupazione, anche definendo le modalità per il reclutamento della manodopera necessaria;*

e) *promuovono, anche tramite contatti diretti con le imprese, l'utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;*

f) *promuovono l'organizzazione da parte dell'amministrazione regionale delle necessarie attività di orientamento e di formazione professionale;*

g) *adottano ogni opportuna iniziativa per lo sviluppo ed il sostegno della cooperazione;*

h) *sperimentano forme specifiche di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o psichiche in collaborazione con le imprese disponibili ed integrando le iniziative con le attività di orientamento, di formazione e di riadattamento svolte ed organizzate dalla regione; tali forme di inserimento al lavoro possono essere sperimentate anche per particolari categorie di lavoratori difficilmente collocabili preventivamente individuate dalla commissione regionale;*

i) *mantengono i necessari contatti con le forze sociali ed economiche e con gli organi della scuola finalizzati alla integrazione delle relative esigenze ed alla massima cooperazione sociale.*

Le agenzie, che agiscono nell'ambito delle direttive delle rispettive commissioni regionali per l'impiego ed in stretto contatto con gli organi preposti al collocamento della manodopera, effettuano i loro interventi in favore dei lavoratori iscritti nelle liste di avviamento al lavoro.

Le sezioni circoscrizionali, su proposta delle agenzie, dispongono l'avviamento al lavoro dei lavoratori in favore dei quali siano stati svolti i programmi di intervento finalizzati alla occupazione.

Art. 1-*ter*.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determina, sulla base delle proposte formulate dalle commissioni regionali interessate, con propri decreti, la struttura ed il funzionamento delle agenzie per l'impiego.

Presso le agenzie di cui all'articolo 1-*bis, su richiesta delle commissioni regionali, può essere comandato personale da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici economici e non economici, dalle università, restando i relativi oneri a carico dell'amministrazione di provenienza; le agenzie stesse possono formulare, qualora se ne ravvisi la necessità, motivate proposte per la utilizzazione, con contratto a termine di diritto privato di durata non superiore a tre anni, eventualmente rinnovabile, di esperti in possesso di elevata professionalità e di pluriennale, comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa, di concerto con il Ministro del tesoro, i contingenti di personale da assumere con contratto a termine di diritto privato, stabilendone il relativo trattamento economico. Delle segreterie può essere chiamato a far parte personale degli enti soppressi.

Art. 2.

Ai fini dell'attuazione della politica dell'impiego e della mobilità della mano d'opera sono istituite le sezioni circoscrizionali per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dal presente decreto, con competenza territoriale *subcomunale*, comunale o sovracomunale. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina con propri decreti il comune o i comuni rientranti nella competenza della singola sezione circoscrizionale, tenendo conto delle condizioni socio-economiche del territorio e delle articolazioni territoriali delle altre strutture amministrative.

I lavoratori residenti nei comuni compresi nell'ambito della circoscrizione che intendano concludere un contratto di lavoro subordinato devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale stessa, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 febbraio 1961, n. 5. Presso tale sezione opera la commissione circoscrizionale, nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e composta dal dirigente della sezione o da un suo delegato, in qualità di presidente, *da quattro rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno in rappresentanza dei lavoratori autonomi,* designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

La commissione circoscrizionale svolge tutte le funzioni attualmente attribuite agli altri organi collegiali previsti dall'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, come modificato dall'art. 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelle attribuite alle commissioni comunali per il lavoro a domicilio, di cui all'art. 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877; tali organi collegiali sono soppressi a partire dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al precedente primo comma.

La commissione circoscrizionale, nell'ambito delle direttive e dei criteri generali stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dalla commissione regionale per l'impiego, impartisce disposizioni alla sezione circoscrizionale ai fini dell'attuazione delle procedure di collocamento.

La sezione circoscrizionale svolge il servizio di collocamento nell'ambito del proprio territorio, direttamente o per il tramite di sezioni decentrate e di recapiti periodici nei vari comuni o loro frazioni.

Ai fini del reperimento della mano d'opera necessaria, i datori di lavoro, impegnati anche nelle opere di ricostruzione, sono tenuti a comunicare alla commissione circoscrizionale *nonchè alla commissione regionale per l'impiego in particolare per l'attuazione dei compiti di cui al precedente articolo* 1-bis, i fabbisogni quantitativi e qualitativi di mano d'opera.

Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme in materia di collocamento ed accertamento di lavoratori agricoli. I compiti attualmente svolti dalle commissioni e dalle sezioni locali per il collocamento della manodopera agricola, ai sensi delle norme predette, sono affidati rispettivamente alla commissione per il collocamento in agricoltura istituita presso il comune sede di circoscrizione ed alla sezione circoscrizionale di collocamento, che può esercitarli anche tramite le sezioni decentrate di cui al quinto comma, nei comuni che assumono particolare

rilevanza nell'ambito di bacini d'impiego di tale manodopera ai fini del coordinamento e dell'avviamento dei lavoratori interessati ai flussi stagionali di migrazione interna.

Art. 2-*bis*.

I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno l'obbligo di dichiarare alla sezione circoscrizionale competente, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla commissione regionale per l'impiego anche per ogni singola circoscrizione, la permanenza del loro stato di disoccupazione.

Il lavoratore che non osserva l'obbligo di cui al comma precedente è cancellato d'ufficio dalle liste di collocamento. La cancellazione può essere revocata in casi di comprovato grave impedimento a rendere la dichiarazione.

Art. 3.

La commissione circoscrizionale esercita, avvalendosi anche dell'ispettorato del lavoro, gli opportuni controlli sull'effettività dello stato di disoccupazione dichiarato dai lavoratori iscritti. A tal fine è istituita presso ogni sezione circoscrizionale una anagrafe dei lavoratori sulla base dei dati risultanti dalla lista di collocamento e dei dati risultanti da indagini promosse dalla commissione circoscrizionale.

Ai fini di cui al comma precedente la commissione circoscrizionale può avvalersi di tutti i dati disponibili presso gli istituti previdenziali, le camere di commercio e gli altri enti pubblici operanti nella circoscrizione.

I lavoratori che risultino essere titolari di rapporto di lavoro, anche irregolare, od esercitare diversa attività lavorativa od imprenditoriale, vengono cancellati dalle liste.

Art. 3-*bis*.

Nelle regioni Campania e Basilicata è ammessa l'assunzione di lavoratori a norma della legge 18 aprile 1962, n. 230, articolo 1, secondo comma, lettera c), *per opere o servizi necessari ai fini della ricostruzione. Le commissioni regionali per l'impiego determinano le modalità di avviamento dei lavoratori ai rapporti di lavoro stipulati a norma del presente articolo.*

Art. 3-*ter*.

Le commissioni regionali per l'impiego promuovono la stipulazione di accordi collettivi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro per la disciplina dei rapporti di formazione e lavoro. Per mezzo di tali accordi devono essere disciplinati: l'orario di lavoro e formazione in azienda, la relativa retribuzione, la durata massima del rapporto, la conversione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro ordinario. Le commissioni regionali per l'impiego determinano le modalità di avviamento dei lavoratori ai rapporti di formazione e lavoro, e le eventuali modalità di integrazione di tali rapporti con le opportune iniziative di formazione professionale extra-aziendale dei lavoratori interessati.

Art. 4.

I capitolati di appalto devono prevedere clausole intese ad assicurare l'assunzione preferenziale di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento della circoscrizione nel cui ambito territorale si svolgono i lavori appaltati; le stazioni appaltanti sono tenute a darne tempestiva notizia alle competenti commissioni regionali e circoscrizionali dell'impiego, che promuoveranno i conseguenti controlli da parte dell'ispettorato del lavoro.

Art. 5.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, numero 845, provvede alla assistenza tecnica ed al finanziamento delle iniziative di formazione professionale programmate e promosse dalle commissioni regionali, sulla base di convenzioni stipulate tra queste ultime e le imprese singole o associate.

L'onere per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente comma è posto a carico della gestione integrativa dei progetti speciali di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, tenuto conto dei progetti speciali previsti per il rimanente territorio di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1978, n. 218.

Art. 5-*bis*.

Il commissario straordinario è autorizzato ad erogare ai cittadini delle aree terremotate della Campania e della Basilicata, compresi nella fascia di età tra i 18 e i 29 anni e iscritti nella prima e seconda classe delle liste del collocamento alla data del 23 novembre 1980, nonchè agli stessi cittadini iscritti sempre nelle stesse classi nelle liste circoscrizionali alla data dell'8 aprile 1981, un contributo straordinario, per mancato reddito, di L. 6.000 giornaliere per un massimo di 26 giornate mensili sino all'avvio ai lavori di ricostruzione e comunque non oltre il 31 dicembre 1981.

Il contributo di cui al comma precedente spetta a coloro che abbiano dichiarato o dichiarino la propria disponibilità ad essere impegnati nell'opera di ricostruzione e che facciano parte di nuclei familiari, quali risultano alla data del 23 novembre 1980, con reddito medio pro capite *annuo non superiore a L. 1.500.000. Sono esclusi dal contributo stesso gli iscritti a corsi regolari di studio e di formazione professionale.*

L'onere di cui ai precedenti commi, valutato in complessive lire 100 miliardi, è a carico, quanto a lire 80 miliardi, del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 766, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874; quanto a lire 20 miliardi, della gestione integrativa dei progetti speciali di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, mediante trasferimento, a tal fine, della somma stessa al predetto fondo.

I lavoratori che rifiutino l'avviamento al lavoro o a corsi di formazione professionale sono cancellati dalle liste di disponibilità e decadono da ogni diritto.

Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con i trattamenti di integrazione salariale, con gli assegni, le indennità e i compensi spettanti per i corsi, nonchè con le indennità, il trattamento speciale, il sussidio straordinario di disoccupazione o con altre provvidenze sostitutive o aggiuntive.

Art. 6.

I lavoratori che, avendo dichiarato la disponibilità ad essere utilizzati nei lavori di ricostruzione, aderiscono ad una offerta pervenuta per il tramite dei ser-

vizi statali del collocamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e trovano occupazione in uno dei comuni terremotati delle regioni Campania e Basilicata beneficiano, se la distanza è superiore a 20 chilometri dal luogo di residenza, del trasporto e del vitto gratuiti; se tale distanza è superiore ai 50 chilometri e lasciano il comune di residenza, beneficiano di una indennità forfettaria di L. 400.000 lorde per le spese di prima sistemazione e di una indennità integrativa, extra retributiva, giornaliera di L. 3.000 lorde per un periodo non superiore a sei mesi.

La spesa per le provvidenze sopraindicate grava sul fondo per la mobilità della manodopera di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 6-*bis*.

Le norme contenute nel presente decreto restano in vigore fino al 30 giugno 1983.

Art. 6-*ter*.

Per far fronte alle particolari esigenze causate dal sisma del 23 novembre 1980 agli enti locali della Basilicata e della Campania, i giovani a suo tempo impegnati per l'attuazione dei progetti di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, predisposti dalle suddette regioni, superate le prescritte prove d'idoneità e secondo l'ordine della relative graduatorie uniche regionali, sono immessi, fino a concorrenza del 50 per cento dei posti disponibili, nei ruoli organici degli enti locali, per conto dei quali svolgono la loro attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ferma restando la facoltà prevista dall'articolo 26-septies *del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, gli stessi, per la parte risultante eccedente dopo le predette operazioni, sono collocati in un ruolo speciale temporaneo regionale, in attesa di formale provvedimento per l'immissione in ruolo presso gli enti locali e le regioni, continuando a prestare la propria attività secondo quanto previsto dall'articolo* 26-quater *del succitato decreto-legge.*

Gli enti interessati adottano i relativi provvedimenti entro il 31 dicembre 1981.

Art. 6-*quater*.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale elabora, anche sulla base di indicazioni formulate dalle agenzie regionali, il piano di ammodernamento e di potenziamento dei servizi statali dell'impiego delle regioni Campania e Basilicata, che viene sottoposto alle rispettive commissioni regionali per l'impiego entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Alla localizzazione degli insediamenti necessari per l'attuazione del piano di cui al precedente comma provvede il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con quello dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'approvazione del progetto delle opere, di cui ai commi precedenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Fino al 30 giugno 1983 e per le finalità di cui al presente articolo la locazione degli immobili da destinare a sedi di uffici dei servizi statali dell'impiego potrà essere effettuata anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, e, nei confronti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 8, sesto comma e successivi, e 14, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146.

La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo, compresi il programma di automazione dei servizi statali dell'impiego e la formazione del personale in servizio presso le regioni Campania e Basilicata valutata in complessive lire 30 miliardi per il periodo 1981-83 viene iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'onere di lire 10 miliardi valutato per l'anno 1981 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Servizio nazionale dell'impiego ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(2419)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 11 marzo 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti in provincia di Livorno, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1981 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.n.c. Manifatture riunite di Dormelletto (Novara) il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.n.c. Manifatture riunite di Dormelletto (Novara), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.n.c. Manifatture riunite di Dormelletto (Novara), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.n.c. Manifatture riunite di Dormelletto (Novara), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1981 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Mossi e Ghisolfi di Tortona (Alessandria) il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Mossi e Ghisolfi di Tortona (Alessandria), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. M.T.C. di Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto, è prolungata dall'8 febbraio 1981 al 7 maggio 1981.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore legno operanti nel comune di Avezzano (L'Aquila), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1981 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore legno operanti nel comune di Civitavecchia (Roma) il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore caldaie e stufe per il riscaldamento domestico operanti nel comune di Novate Milanese (Milano), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale della ditta D.B.R. di Vimodrone (Bergamo), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta D.B.R. di Vimodrone (Bergamo), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1981 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta D.B.R. di Vimodrone (Bergamo) il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

(2413)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pisa

Con decreto ministeriale 14 marzo 1981, n. 46, è stato trasferito dal demanio pubblico - ramo Difesa Aeronautica, tra i beni patrimoniali dello Stato, il terreno sito in agro del comune di Pisa e riportato nel catasto di detto comune alla partita 2800, foglio 91, particelle 102-103-104-105-107, per una superficie complessiva di mq 65.720.

(2328)

MINISTERO DELLA SANITA'

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale «Fontemura» di Alpe di Poti

Con decreto ministeriale 19 marzo 1981, n. 2112, la società Alpe di Poti, in Arezzo, è stata autorizzata a modificare secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, le etichette dell'acqua minerale denominata «Fontemura», di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1793.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(2403)

Aggiornamento delle analisi sulle etichette dell'acqua minerale «Fonte Margherita» di Torrebelvicino

Con decreto ministeriale 19 marzo 1981, n. 2109, la società Fonte Margherita, in Torrebelvicino (Vicenza), via Fonte n. 9, è stata autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale denominata «Fonte Margherita», di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1773, i risultati delle analisi chimica e batteriologica aggiornate, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977.

Al decreto è allegato un esemplare delle nuove etichette.

(2404)

Aggiornamento delle analisi sulle etichette dell'acqua minerale «Pejo Fonte Alpina» di Pejo

Con decreto ministeriale 19 marzo 1981, n. 2110, la società Idropejo, in Pejo (Trento), è stata autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale denominata «Pejo Fonte Alpina», di cui ai decreti ministeriali 17 luglio 1980, n. 2056 e 25 novembre 1980, n. 2090, i risultati delle analisi chimica e batteriologica, aggiornate secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2405)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica

All'art. 3, punto *b*), del decreto ministeriale 24 marzo 1981, n. 90, concernente: «Aggiornamento dei limiti di costo dell'edilizia sovvenzionata», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 7 aprile 1981 alla pag. 2381, dove è scritto: «Per le regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna», leggasi: «Per le regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, *Marche*, Lazio e Sardegna».

(2387)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazione al bando del concorso pubblico a quattrocentotrentatre posti di archivista dattilografo (ruolo amministrativo).

L'art. 5, quarto comma, delle norme di espletamento del concorso pubblico a quattrocentotrentatre posti di archivista dattilografo (ruolo amministrativo), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte seconda, n. 205 del 28 luglio 1980, è modificato come segue: «La prova pratica di dattilografia avrà luogo, nello stesso giorno o in più giorni consecutivi, nella sede o nelle sedi di esame che saranno successivamente stabilite; qualora la prova avesse luogo in giorni diversi, i brani da copiare — equivalenti tra loro — saranno ricavati ed estratti a sorte da un unico testo, preventivamente identificato dalla commissione esaminatrice».

(2414)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli ed esami, a un posto di sperimentatore in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti di Napoli.

E' bandito il concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'Industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in chimica, in chimica industriale o in ingegneria chimica.

Gli esami avranno luogo a Napoli presso la stazione sperimentale pelli in via Poggioreale, 39, c.a.p. 80143.

La prova scritta e quella pratica avranno luogo rispettivamente nei giorni 15 e 16 giugno 1981 alle ore 9.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere la prova scritta e quella pratica nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di valido documento di riconoscimento.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando è a disposizione degli interessati presso la segreteria della stazione sperimentale pelli, via Poggioreale, 39, Napoli, telefono (081) 200114.

(2393)

REGIONE LOMBARDIA

Revoca dei concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Mantova, Milano e Varese.

Si informa che con decreto del presidente della giunta regionale 13 febbraio 1981, n. 89/Sanità, sono stati revocati i seguenti decreti: 18 luglio 1978, n. 3/SAN/VET/BG; 20 marzo 1977, n. 654/Sanità; 4 dicembre 1978, n. 21/SAN/VET/CO; 4 dicembre 1978, n. 20/SAN/VET/CO; 12 febbraio 1976, n. 216/Sanità; 14 dicembre 1977, n. 1115/Sanità; 19 settembre 1978, n. 17/SAN/VET/MI, modificato in data 14 febbraio 1980, n. 8/SAN/VET/MI; 28 giugno 1978, n. 1/SAN/VET/SO e 10 ottobre 1979, n. 6/SAN/VET/VA, concernenti i bandi dei concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Mantova, Milano e Varese.

(2133)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:
Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811140)